

**Dipartimento Amministrativo**

Servizio Acquisti di Area Vasta  
Settore

**Il direttore**

|   |
|---|
| Schema contratto di servizio in accordo quadro per accettazione |
|---|

**CONTRATTO DI SERVIZIO IN ACCORDO QUADRO**

TRA


L'Azienda USL di Ferrara, P.IVA n. ...., con sede legale in via....., a ..... rappresentata, per delega del Direttore Generale, di cui alla deliberazione n....., dal ....., per la carica domiciliato in via .....(di seguito denominata semplicemente Azienda)

E

La ditta ....., P.I. n. 000000000000000000, Registro delle Imprese n. xxxxxxxxxxxxxxxx – CCIAA di XXXXXXXX n. con sede legale a ....., via ....., rappresentata dal Legale Rappresentante/Procuratore munito di apposita procura, nato a..... (di seguito denominato semplicemente Affidatario)

**PREMESSO CHE**

- ⇒ l'Azienda Usl di Bologna, in forza dei poteri alla stessa conferiti in materia di procedure di acquisto, a seguito dell'espletamento della procedura aperta PI XXXXX/2026 per l'affidamento, mediante conclusione di due accordi quadro con un operatore economico per lotto, del servizio di coprogettazione e gestione di progetti riabilitativi personalizzati con Budget di Salute per il Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Ferrara, suddivisa in due lotti, ha aggiudicato, con determinazione n. XXXX del XX/XX/XXXX, il lotto X (indicare oggetto del lotto)



in accordo quadro, per un importo di € .....(oneri fiscali esclusi);

- ⇒ con nota prot. n. XXXXXX del XX/XX/XXXX è stata inviata comunicazione di aggiudicazione del servizio;
- ⇒ la stipula del presente accordo quadro non obbliga l'Azienda a concludere i contratti attuativi e/o ad emettere i relativi ordinativi, trattandosi di contratto normativo; con il presente accordo le parti stabiliscono in via preventiva le condizioni contrattuali cui attenersi nel caso in cui si concretizzi la necessità di stipulare i contratti attuativi e/o di emettere i relativi ordinativi; sull'affidatario grava l'obbligo di eseguire le prestazioni qualora richieste dall'Azienda alle condizioni definite nell'accordo quadro entro l'importo massimo previsto e per tutta la durata del contratto;


#### TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### ARTICOLO 1. VALORE DELLA PREMESSA

Si richiamano gli atti che sono ad ogni effetto parte integrante del presente contratto:

1. Capitolato speciale d'appalto sottoscritto dall'Affidatario;
2. Allegato *Clausole vessatorie*, sottoscritto dall'Affidatario;
3. allegati tecnici al capitolato speciale d'appalto, sottoscritti dall'Affidatario
4. Comunicazione di aggiudicazione;
5. Offerta economica presentata dall'Affidatario;
6. Offerta tecnica e progetto presentati dall'Affidatario;
7. Codice di comportamento aziendale;
8. Polizze di garanzia;
9. Patto di integrità;



10. Nomina a Responsabile trattamento dati personali – Allegato 1)  
*Descrizione attività di trattamento;*

11. Nomina a *Responsabile* trattamento dati personali – Allegato 2) *Istruzioni per il Responsabile del trattamento dei dati personali.*

Si allegano al presente contratto:

- ~~1.~~ Capitolato speciale d'appalto sottoscritto dall'Affidatario,
- ~~2.~~ Allegato *Clausole vessatorie*, sottoscritto dall'Affidatario
3. Offerta economica presentata dall'Affidatario;
4. Codice di comportamento aziendale;
- ~~5.~~ Patto di integrità accettato in sede di partecipazione;
6. Nomina a Responsabile trattamento dati personali – Allegato 1) *Descrizione attività di trattamento;*
7. Nomina a Responsabile trattamento dati personali – Allegato 2) *Istruzioni per il Responsabile del trattamento dei dati personali.*

## ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO


Il contratto ha per oggetto il servizio di cui alla procedura aperta PI /2026 – Lotto X (oggetto del lotto..... ), in accordo quadro, da parte dell'Affidatario.

Il contratto disciplina le condizioni cui le parti dovranno attenersi nel caso in cui l'Azienda dovesse stipulare i contratti attuativi e/o emettere i relativi ordinativi.

Con la stipula del contratto, l'affidatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda ad eseguire le prestazioni che, contemporaneamente e/o progressivamente, saranno richieste.

L'Affidatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente contratto fintantoché l'Azienda non avrà stipulato il contratto attuativo e/o emesso il relativo ordinativo;

Le prestazioni dovranno essere rese con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto e documenti richiamati e/o allegati e a quelle offerte in sede di gara.



L'affidatario prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente contratto saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti attuativi e/o emissione dei relativi ordinativi.

#### ARTICOLO 3. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.

Il contratto è regolato dalle norme del Capitolato Speciale allegato alla presente, dagli altri documenti richiamati e/o allegati, dall'offerta tecnica ed economica presentata dall'Affidatario in fase di gara.

Ulteriori successive variazioni dovranno essere poste per iscritto e sottoscritte dalle parti.

#### ARTICOLO 4. AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale massimo ammonta a € ..... (euro ..... ) al netto dell'IVA.

I prezzi unitari offerti dall'Affidatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

L'Azienda non assume alcun impegno e l'Affidatario non vanta alcun diritto in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo di accordo quadro che è meramente presuntivo; l'affidatario non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di corrispettivi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti attuativi e/o ordinativi emessi) nel caso in cui, durante la vigenza del contratto, non dovesse essere stipulato alcun contratto attuativo e quindi ordinata alcuna prestazione e, conseguentemente, ordinate prestazioni per importi complessivamente inferiori a quello contrattuale massimo previsto.


#### ARTICOLO 5. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto dispiegherà effetti dalla data della relativa sottoscrizione.

La durata risulta pari a quattro anni, con decorrenza dal.....

#### ARTICOLO 6. ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO

In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Ferrara deve emettere gli ordini esclusivamente in



formato elettronico; altresì l'Affidatario deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

L'Affidatario deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

#### ARTICOLO 7. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO IN MERITO ALLA CLAUSOLA SOCIALE

L'Affidatario assume l'obbligo di cui all'art.57 del D.Lgs. 36/2023 e darà applicazione alla clausola sociale così come specificato nel progetto posto a base di gara e/o nel progetto di assorbimento presentato in sede di offerta


#### ARTICOLO 8. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Si indica/no il/i codice/i CIG relativo/i al presente contratto:



#### ARTICOLO 9. SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) n.2. del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e stante la dichiarazione rilasciata dall'Affidatario in sede di gara, per questo contratto **è ammesso/non è ammesso il subappalto (verificare dichiarazione Affidatario presentata in sede di gara).**

#### ARTICOLO 10. CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento Aziendale adottato con Delibera del Direttore Generale n. 40 del 25/01/2024, la violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

#### ARTICOLO 11. PATTO DI INTEGRITÀ


La violazione da parte dell'Affidatario di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2 del Patto di Integrità accettato in sede di partecipazione alla gara, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata, la risoluzione del contratto. L'Azienda potrà non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

#### ARTICOLO 12. SPESE DI BOLLO

In merito all'assolvimento dell'imposta di bollo si applicano le disposizioni di cui al comma 10, dell'art. 18, del D.lgs. 36/2023.

Il valore dell'imposta di bollo, che l'Affidatario è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto, per questo specifico contratto, è dovuto un importo pari a € XXXXX,XX.

Il pagamento dell'imposta di cui al punto precedente ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di



cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

Con Provvedimento n 240013 del 28 giugno l'Agenzia delle Entrate individua le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo. Nel dettaglio, per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l'imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*" (F24 ELIDE). Il modello deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto. Con risoluzione n 37 del 28 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento: "1573" denominato "*Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*"; "1574" denominato "*Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*"; "1575" denominato "*Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*".

#### **Per le ditte straniere**

Si dà atto che l'imposta di bollo per la stipulazione del contratto è assolta mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT07Y0100003245348008120501, secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate n.332 del 07.08.2020.


#### **ARTICOLO 13. SPESE DI REGISTRO**

Il contratto d'appalto sarà registrato solo in caso d'uso e la relativa imposta di registro sarà a carico dell'Affidatario.

#### **ARTICOLO 14. TRATTAMENTO DEI DATI**

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, l'Affidatario dichiara di aver preso visione, prima della sottoscrizione del presente contratto, delle informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la



sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'informativa è contenuta al punto 29.1 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).


#### ARTICOLO 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART.28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

In merito all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e del D.lgs. 196/03 (di seguito Codice) le parti si danno reciprocamente atto che l'Azienda USL di Ferrara è Titolare del trattamento (di seguito anche solo il Titolare). Il Titolare del trattamento, mediante sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nomina \_\_\_\_\_ (Indicare denominazione della parte contraente Affidatario), quale Responsabile del trattamento (di seguito anche solo il Responsabile), allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente contratto coerentemente con l'Allegato 1. *Descrizione delle attività di trattamento*, parte integrante del presente documento.

Il Responsabile è tenuto a:

1. adottare opportune misure atte al rispetto dei principi del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;
2. adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;





3. autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare;
4. ai sensi dell'art. 28, comma 3, lett. e) del GDPR, ad assistere il Titolare, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti.

In particolare, è fatto obbligo al Responsabile di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare, coerentemente con l'Allegato 2. *Istruzioni per il Responsabile del trattamento dei dati personali*, parte integrante del presente documento. Inoltre, il Responsabile si impegna a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Il Responsabile con la sottoscrizione del presente atto s'impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni di cui alle policy privacy adottate dal Titolare e reperibili sul sito istituzionale dell'ente.

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale, ivi compreso il caso di proroghe o rinnovi qualora questi abbiano il medesimo ambito ed oggetto di trattamento.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'articolo 82 del GDPR.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente accordo, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente atto.




## ARTICOLO 16. CESSIONE DEI CREDITI E OPPONIBILITÀ CESSIONE

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 dell'allegato II.14 del D.Lgs.n.36/2023, ai fini dell'opponibilità all'Azienda (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima Azienda all'indirizzo pec indicato contrattualmente o in mancanza quello reperibile sui pubblici registri.
2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile all'Azienda qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite pec al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri **entro trenta** giorni dalla notifica della cessione.
3. Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile all'Azienda a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione. Conseguentemente, la cessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.
4. In via generale non sono ammesse cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.
5. L'Azienda cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.


## ARTICOLO 17 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. L'Affidatario si obbliga a fatturare secondo le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.
2. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente dalla data di ricevimento della fattura elettronica (tramite SDI) qualora l'Azienda Sanitaria Contraente abbia riscontrato la regolarità della stessa, e sussistano i presupposti e le condizioni per la sua liquidazione (acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, tra cui i



documenti di trasporto, riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione, rispondenza della fattura ai requisiti quantitativi e qualitativi ordinati e consegnati, ai termini ed alle condizioni pattuite contrattualmente).

3. Qualora le fatture emesse non siano regolari e/o conformi a quanto sopra indicato e non sia quindi possibile procedere alla liquidazione, e sempre che non siano state già rifiutate (tramite SDI) nei casi e nei modi previsti dalla normativa di settore, l'Azienda Sanitaria Contraente sospenderà la liquidazione della fattura fino alla avvenuta regolarizzazione e procederà a formalizzare all'Affidatario una formale contestazione da inviare tramite pec contenente le relative motivazioni ed eventuale richiesta di emissione di nota di credito parziale o totale. La contestazione vale come sospensione dei termini di pagamento della fattura.
4. L'Affidatario dovrà provvedere a regolarizzare la fattura e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a emettere la nota di credito richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.
5. Decorso il termine dei 10 giorni senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, l'Affidatario applicherà una penale per ogni giorno di sospensione pari a 0,5 per mille dell'importo contrattuale (si veda anche capitolato).
6. In caso di contestazione della fattura i termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della documentazione richiesta e/o della nota di credito e/o della fattura correttamente emessa in sostituzione di quella integralmente contestata (o rifiutata). In ogni caso sulle fatture contestate e/o la cui liquidazione è sospesa (per qualsiasi ragione) e/o rifiutata, non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero.
7. In nessun caso sono dovuti interessi anatocistici.
8. L'importo forfettario di € 40,00 di cui all'art. 6 D.lgs. 231/2002, potrà essere riconosciuto, nei casi e alle condizioni ivi previste, per i crediti scaduti ceduti e/o non ceduti, per contratto di cessione ovvero, in caso di effettivo svolgimento di attività di recupero, per sollecito di pagamento e/o con riferimento alla somma complessivamente ingiunta e/o azionata (e alla pluralità delle fatture azionate). Mentre nulla potrà essere riconosciuto in caso di cessioni di crediti futuri (non ancora sorti al momento della cessione). In ogni caso l'importo forfettario di €



40,00 non sarà dovuto (e non sarà esigibile) con riferimento a ogni singola fattura e sono esclusi automatismi risarcitori.

#### ARTICOLO 18 FORO COMPETENTE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Azienda USL e l'Affidatario nell'esecuzione del contratto, unico Foro competente è quello di Ferrara.

Il presente contratto si compone di **XXXXXX** pagine e di **XXXXXX** allegati da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante ed essenziale del presente atto.

Letto confermato e sottoscritto.

**Firmato digitalmente per accettazione**

---

#### **Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile**

*Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile*

L'Affidatario dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti **dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile**; tutte le pattuizioni di cui agli articoli 16 commi 1, 2, 3, 4, 5, e 17 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del presente contratto.

Per l'Affidatario: F.to digitalmente da \_\_\_\_\_